

# CAPITOLATO SPECIALE APPALTO

approvato con Provvedimento Dirigenziale n. \_\_10\_\_ del \_\_22.01.2021

Affidamento in concessione del servizio di Merchandising di gadget del Parco dell'Etna

INDICE
--------

Parte I

***PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO***

ART. 1 Premesse, norme regolatrici, oggetto,.

ART. 2 Termini della prestazione

ART. 3 Modalità di esecuzione del servizio

.

Parte II.

***CLAUSOLE CONTRATTUALI***

ART. 1 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

ART. 2 Corrispettivo

ART. 3 Invariabilità/revisione dei corrispettivi

ART. 4 Durata del contratto

ART. 5 Deposito cauzionale definitivo - impresa aggiudicataria

ART. 6 Condizioni generali di contratto

ART. 7 Sospensione per cause sopravvenute

ART. 8 Subappalto

ART. 9 Cessione del contratto

ART. 10 Responsabilità, obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

ART. 11 Personale

ART. 12 Garanzia post consegna e assistenza

ART. 13 Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

ART. 13 Vigilanza, controlli e collaudo

ART. 14 Risoluzione

ART. 15 Recesso

ART. 16 Foro competente

ART. 17 Rinvio a norme di diritto vigenti

ART. 18 Contratto, spese, imposte e tasse

ART. 19 Trattamento di dati personali

## Parte I

### ***PRESTAZIONI OGGETTO DELL' APPALTO***

#### **ART. 1- Premesse, norme regolatrici, oggetto,**

L'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- dalle disposizioni, come vigenti in Sicilia, di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dalle relative Linee Guida, dalle norme del Regolamento di Attuazione DPR n. 207/2010 non abrogate.

I termini e le espressioni di cui al presente capitolato debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:

- per Ente Parco deve intendersi l'Ente Parco dell'Etna, che potrà anche essere indicato come Amministrazione, Ente, Committente;
- la Ditta aggiudicataria potrà indifferentemente essere definita come Impresa o Aggiudicatario o Appaltatore o Ditta aggiudicataria o Concessionario

Costituisce oggetto dell'appalto, come regolato dal presente capitolato speciale, la produzione, gestione e commercializzazione di *gadget del Parco dell'Etna recanti il Logo " SITO UNESCO MONTE ETNA"* che sarà concesso dall'Ente Parco previa registrazione dello stesso da parte dell'Ente, descritto in allegato al presente capitolato;

#### **ART. 2- Termini della prestazione**

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita per il Parco dell'Etna nei seguenti termini e modalità:

La ditta affidataria provvederà alla produzione, gestione e commercializzazione di *gadget del Parco dell'Etna recanti il Logo " SITO UNESCO MONTE ETNA"* che sarà concesso dall'Ente Parco previa registrazione dello stesso da parte dell'Ente, descritto in allegato al presente capitolato;

## DESCRIZIONE ESEMPLIFICATIVA GADGET DA REALIZZARE

- PENNA A SFERA. Elementi in plastica derivata dal mais. Materiale: cartone riciclato. Colori: blu, verde, arancione, rosso.
- QUADERNO. . Materiale: carta. Dimensioni: 140 x 210 mm. Colori: arancio, blu, rosso, verde, nero.
- BLOCK NOTES. In carta riciclata con penna. .
- SHOPPER in materiale riciclato con logo del Parco. ..
- MATITA SPROUT®. Matita che contiene un seme. Una volta diventata troppo corta per scriverci ancora, la matita si rovescia e si pianta in un vaso. I semi sono custoditi in una capsula collocata dove di solito va la gomma da cancellare e che si scioglierà non appena inizierà a ricevere acqua, rilasciando il suo carico di natura miniaturizzata. Non temperata. .. Materiale: legno. .
- BORRACCIA in ALLUMINIO . Con moschettone. Materiale: alluminio. Colori vari
- TAPPETINO MOUSE in POLIESTERE RICICLATO SUBLI PAD ECO. Superficie stampata in sublimazione con trattamento antiscivolo sul retro. Materiale: 100% POLIESTERE RICICLATO (feltro). .
- SET SCRITTURA in ASTUCCIO in COTONE. Composto da penna a sfera in cartone con inchiostro blu, matita, temperino, gomma da cancellare, riga di bambù (15 cm) in astuccio di cotone e juta con chiusura a bottone con asola. .
- T-SHIRT REGENT KIDS. Modello tubolare con nastro di rinforzo sul collo e con elastan. Certificazione OEKO - TEX Standard 100. .. Materiale: 100% cotone colori vari  
.
- T-SHIRT ORGANICA. Manica corta, girocollo sottile con parasudore, struttura con busto tubolare. Superficie morbida e liscia. .Materiale: 100% Cotone .  
.
- SACCA. Ampio scomparto principale con chiusura a coulisse. Pannello in sughero 100% sul fondo. Materiale: Cotone 175 grammi con pannello di sughero.  
.
- PORTACHIAVI Portachiavi in metallo laccato raffigurante il logo **SITO UNESCO MONTE ETNA**
- ACCENDINI :in metallo. raffigurazione logo **SITO UNESCO MONTE ETNA**, colori vari.- .  
.
- CALAMITE Magnete rettangolare colori vari, raffigurazioni elementi naturali, flora o fauna tipica dell'area protetta o logo **SITO UNESCO MONTE ETNA**
- TAZZE in ceramica con manico e logo **SITO UNESCO MONTE ETNA** colori vari,
- BOTTIGLIE DA COLLEZIONE contenenti distillati prodotti con infusi di erbe e frutti tipici dell'area protetta del Parco;
- PELOUCHE morbidi relativi a fauna tipica del Parco dell'Etna( ad esempio la volpe), misure varie
- BERRETTO in lana lavorato a maglia larga di colori vari, con ricamato logo **SITO UNESCO MONTE ETNA**
- CAPPELLO in cotone con visiera colori vari con logo **SITO UNESCO MONTE ETNA** ricamato

L'Ente Parco si riserva la possibilità di fare produrre alla ditta aggiudicataria articoli diversi affidando alla ditta la relativa commercializzazione. La ditta aggiudicataria potrà a sua volta proporre all'Ente Parco la realizzazione di articoli diversi oltre quelli descritti in capitolato. La produzione e commercializzazione degli articoli proposti resta subordinata alla espressa approvazione della Presidenza dell'Ente Parco dell'Etna. .

I gadget saranno personalizzati dalla Ditta affidataria in accordo con il Committente che formulerà le proprie indicazioni. In particolare la Ditta presenterà la propria proposta corredata di prototipi (reali e/o virtuali) entro 30 giorni dalla stipula del contratto.. Il Committente nella persona del Presidente pro tempore dovrà approvare espressamente la proposta presentata entro i successivi trenta giorni.

La ditta aggiudicataria resta impegnata, a proprio rischio e sotto la propria responsabilità, a vendere o far vendere per conto proprio o di terzi, direttamente o a mezzo di altri soggetti, agenti e rappresentanti, ai consumatori finali ovvero ai rivenditori, concessionari ed intermediari i prodotti contrattuali, restando inteso che l'interlocutore unico del Parco dell'Etna sarà sempre la ditta aggiudicataria.

La Ditta concessionaria , a sua cura e spese, provvederà anche alla vendita On Line dei Gadget realizzati ed approvati dal Parco dell'Etna. La strutturazione della vendita ON Line dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del Contratto di concessione.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile in proprio della regolarità amministrativa, fiscale, previdenziale e contributiva del suo operato e si impegna al rispetto della normativa in vigore, compresa quella del diritto d'autore e solleva l'Ente Parco dell'Etna d qualsivoglia pregiudizio che la sua attività dovesse arrecare anche a terzi durante la vigenza contrattuale e nei cinque anni successivi alla scadenza della stessa, anche per violazione di norme sulla concorrenza.

Ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che si dovessero verificare nell'espletamento del contratto ed in conseguenza dello stesso rimarrà a carico dell'aggiudicatario

Il Parco dell'Etna concederà alla ditta aggiudicataria la licenza d'uso non esclusiva del logo " SITO UNESCO MONTE ETNA" e del proprio brand ad uso commerciale;

### **ART. 3- Modalità di esecuzione della prestazione**

L'attività di contatto e scambio delle proposte e dei prodotti/servizi di cui alle lett. a), b), c), del precedente art. 2-Termini della prestazione, avverrà con le seguenti modalità:in via preferenziale mediante incontri in videoconferenza e/o scambio di informazioni a mezzo posta elettronica. La Ditta resta onerata a trasmettere all'Ente relazione trimestrale sullo stato di avanzamento ed organizzazione dell'attività ;

## Parte II

### ***CLAUSOLE CONTRATTUALI***

#### **ART. 1- Condizioni e modalità di esecuzione del servizio**

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato.

#### **ART. 2- Corrispettivo-**

L'aggiudicatario corrisponderà all'Ente Parco dell'Etna una royalty sul fatturato lordo relativo alla commercializzazione dei gadget pari al \_\_\_\_\_ %

Fatto salvo il diritto dell'Ente Parco dell'Etna di richiedere rendicontazioni parziali previo avviso di dieci giorni, l'aggiudicatario si impegna a fornire all'Ente il rendiconto del fatturato realizzato con evidenziazione dei singoli prodotti con le seguenti scadenze

Entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre;

Entro 30 giorni dalla scadenza dei successivi trimestri;

Entro 30 giorni dalla fine del contratto.

Il Parco dell'Etna avrà comunque diritto di contestare i singoli rendiconti e di richiedere chiarimenti all'aggiudicatario così come quello di ottenere su semplice richiesta i documenti necessari per le opportune verifiche.

Il Parco dell'Etna sarà tenuto al massimo riserbo favore dell'aggiudicatario su tutti i documenti dallo stesso prodotti, fatto salvo per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla legge e/o ordini dell'Autorità Giudiziaria. L'Aggiudicatario resta parimenti tenuto a non diffondere i dati di vendita senza autorizzazione del Parco;

#### **ART. 3- Invariabilità/revisione dei corrispettivi**

Trattandosi di prestazione da eseguirsi nelle modalità ed entro le scadenze previste nella Parte I, non si darà luogo ad alcuna revisione dei corrispettivi.

Tutti gli obblighi ed oneri dell'affidatario, derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate e che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, restando convenuto che il rischio di variazione nel costo delle materie prime o di altro, sarà a totale carico della Ditta affidataria anche se dipendente da cause di forza maggiore.

L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti del corrispettivo contrattuale.

#### **ART. 4 – Durata del contratto**

La durata del contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso ed avrà durata di 24 mesi. La sottoscrizione del contratto resta subordinata alla registrazione del marchio “ Sito Unesco Monte Etna” da parte dell'Ente Parco dell'Etna;

#### **ART. 5 – Garanzie impresa aggiudicataria**

L'impresa aggiudicataria sarà tenuta alla presentazione di garanzia provvisoria in sede di gara, pari al 2% dell'importo presunto del contratto.

Viene richiesta altresì la garanzia definitiva , da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Codice dei Contratti, a garanzia dell'effettiva attuazione dell'appalto.

#### **ART. 6- Condizioni generali di contratto**

L'affidatario accetta espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 1341, comma 2°, del c.c. le clausole del capitolato speciale contenute nei seguenti articoli: invariabilità/revisione dei corrispettivi, cause sopravvenute sospensione, pagamenti e fatturazione, recesso.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

#### **ART.7- Sospensione dell'esecuzione per cause sopravvenute**

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili al Concessionario lo stesso sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 30 giorni è facoltà del Parco dell' Etna recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

I termini della prestazione, di cui all'art. 2 della Parte prima, si intendono sospesi motivatamente per tutte le prestazioni che non sia possibile effettuare in osservanza delle

disposizioni nazionali e regionali in materia, e non danno luogo, essendo già conosciuti, alla possibilità di rescissione contrattuale di cui al primo comma del presente articolo.

#### **ART. 08- Subappalto**

Si applicano le norme specificatamente previste dal vigente Codice dei Contratti Pubblici.

#### **ART. 09 – Cessione del contratto**

E vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

#### **ART. 10 – Responsabilità, obblighi e adempimenti a carico dell'impresa**

L'affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti, consulenti e fornitori.

È fatto obbligo all'affidatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Sono a carico dell'Impresa, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni di cui al presente contratto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto e viaggio, sopralluoghi, installazioni e simili ed assistenza tecnica;

L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto.

L'Impresa si obbliga espressamente a:

- Segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto;
- A collaborare con le Forze di Polizia , denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per

indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, ecc)

- A rispettare tutte le altre clausole e condizioni comunque previste nel protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" che l'Impresa dichiara espressamente di conoscere.

- A rispettare altresì tutte le regole di legalità o integrità del Piano Triennale per la Prevenzione e la repressione della Corruzione dell'Ente Parco dell'Etna (PTPC), come vigente, che l'Impresa dichiara espressamente di conoscere.

L'Impresa si impegna espressamente a malleverare e tenere indenne l'Ente Parco da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di qualità e di sicurezza vigenti.

L'Ente Parco si riserva la facoltà di procedere, e l'Impresa accetta incondizionatamente, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

Si considera a carico dell'Impresa ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico dell'Ente Parco dal presente capitolato.

## **ART. 11 – Personale**

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

### ***Inquadramento contrattuale.***

L'affidatario si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.

### ***Doveri del personale***

La commessa dovrà essere espletata con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

## ***Sicurezza***

L'affidatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto eventualmente necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

In relazione a quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il Committente dichiara che il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto ad interferenze, non è quindi necessario allegare la relazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di valutazione dei Rischi Interferenziali).

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

## **ART. 12- Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare**

Il fallimento dell'affidatario comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'affidatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

### **ART. 13- Vigilanza, controlli e collaudo**

L'Ente Parco dell'Etna ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione della commessa, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità dell'appalto.

### **ART. 14- Risoluzione**

L'Ente Parco ai sensi dell'art. 1456 c.c. ha la facoltà di considerare risolto il contratto nonché di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento dell'ulteriore eventuale danno nelle seguenti ipotesi di mancato rispetto dei termini essenziali:

- apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento);
- cessione del contratto;
- impiego di personale esterno all'impresa, salvo deroghe previste;
- frode, negligenza grave, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- mancata applicazione dei contratti di lavoro collettivi ed integrativi, relativi al personale dell'impresa;
- Ritardo per oltre 60 giorni nel pagamento delle Royalty rispetto ai termini previsti in capitolato
- Realizzazione e/o commercializzazione di gadget non autorizzati dall'Ente Parco dell'Etna.
- mancato rispetto del termine previsto per la strutturazione a regime del portale per la vendita on line;
- Inattività da parte della ditta superiore a mesi tre;

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all'operatore economico appaltatore, la stazione appaltante ha diritto a richiedere l'incameramento della garanzia definitiva. salva e impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere da parte dell'Ente Parco dell'Etna. In ogni caso resta salva la facoltà dell'Ente Parco di procedere all'esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico della ditta aggiudicataria.

#### **ART. 15- Recesso**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art.1671 c.c., in qualunque tempo e fino al termine della prestazione.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. o PEC. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità pari ad un decimo del possibile mancato guadagno del concessionario in proporzione all'importo presunto del contratto stabilito in sede di gara.

#### **ART. 16 – Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Catania.

E' espressamente esclusa la competenza Arbitrale.

#### **ART. 17- Rinvio a norme di diritto vigenti**

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore concernenti la materia.

#### **ART. 18- Contratto, spese, imposte e tasse-**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

#### **ART. 19 –Trattamento di dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, l'affidatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento della commessa e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'affidatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

**DA RESTITUIRE ALL'AMMINISTRAZIONE FIRMATO PER ACCETTAZIONE**

La Ditta Affidataria